

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1293

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIZZINATO, BRUTTI Paolo, FLAMMIA,
LONGHI, PASCARELLA e PIATTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 2002

Istituzione di una Commissione d’indagine sulla condizione
dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro in
Italia

ONOREVOLI SENATORI. - L'innalzamento dell'età anagrafica e contributiva previsto dalle norme che, negli ultimi anni, hanno regolato l'accesso alle pensioni di anzianità e di vecchiaia, ha avuto conseguenze, in molti casi, drammatiche per un ampio numero di lavoratori. Si tratta di lavoratori appartenenti, in particolare, alla generazione nata nell'immediato dopoguerra, poichè la nuova normativa in materia ha ritardato la possibilità di accesso al diritto alla pensione, mentre, allo stesso tempo, la situazione produttiva e quella del mercato del lavoro hanno comportato spesso l'esclusione dal lavoro di persone con un'età che si colloca intorno ai cinquanta anni.

In effetti, grazie ad una serie di accordi a livello di singole aziende, è stata salvaguardata la posizione di gruppi consistenti di lavoratori cinquantenni, ma molti loro colleghi si trovano nella condizione di dover attendere anni per poter accedere alla pensione, pur avendo una maggiore età anagrafica e contributiva. Numerosi lavoratori, dunque, si trovano nella drammatica situazione di essere considerati (dalle imprese) troppo anziani per poter lavorare e ritenuti troppo giovani per poter accedere alla pensione.

Secondo dati della Confindustria, solo nel corso dell'ultimo anno, 61 mila lavoratori in età compresa tra i 45 e i 55 anni di età hanno perso il posto di lavoro; la stessa fonte sostiene, inoltre, che solo 1 su 4 possiede qualche reale possibilità di ritrovare un'occupazio-

zione. Mentre aumenta l'aspettativa media di vita (fra le più alte del mondo), rispetto a questo fenomeno di espulsione dalle attività lavorative in crescita così rapida e con caratteristiche preoccupanti, visto che l'età a rischio di allontanamento dalle aziende si sta progressivamente abbassando, è necessario, secondo i proponenti, ricercare una soluzione in una prospettiva a medio e a lungo termine. Nel frattempo, occorre riflettere e agire anche sulla condizione di quelle migliaia di ex-lavoratori che si trovano privati di qualsiasi forma di reddito, dovendo attendere anni per raggiungere il diritto alla pensione.

Poichè si tratta di un problema indubbiamente complesso, si ritiene opportuno istituire una Commissione di indagine che, a livello governativo, analizzi il fenomeno e le sue dimensioni, individui le possibili soluzioni sul piano legislativo e contrattuale, proponga l'adozione di quei meccanismi legislativi, che permettano l'accesso anticipato alla pensione per i lavoratori disoccupati che abbiano raggiunto i requisiti contributivi, indipendentemente dall'età anagrafica e l'estensione di alcune tipologie di ammortizzatori sociali anche a casi di allontanamento dal posto di lavoro di lavoratori singoli in età critica. A tal fine è predisposto l'articolo 1 del presente disegno di legge, mentre l'articolo 2 stabilisce la composizione della Commissione e si occupa degli oneri finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione d'indagine sulla condizione dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro in Italia, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di raccogliere documentazione, di effettuare studi e ricerche, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione Europea, in merito alla condizione dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro, di individuare le possibili soluzioni sul piano legislativo e contrattuale, che permettano l'accesso anticipato alla pensione per i lavoratori disoccupati che abbiano raggiunto i requisiti contributivi, indipendentemente dall'età anagrafica, e l'estensione di alcune tipologie di ammortizzatori sociali anche a casi di allontanamento dal posto di lavoro di lavoratori singoli in età critica.

3. La Commissione predispone per il Governo relazioni specifiche sui temi affrontati e annualmente un rapporto sulle conclusioni delle indagini svolte e sulle proposte formulate.

Art. 2.

1. La Commissione è composta da studiosi, esperti e rappresentanti di organizzazioni sindacali dei lavoratori, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dal personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

o da personale di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

3. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di 130 mila euro annui, sono a carico del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.